COMUNE DI LATINA

Dipartimento II - Entrate

Servizio Entrate TARI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2025, ENTI TERZO SETTORE ED ENTI RELIGIOSI CON PERSONALITÀ GIURIDICA ART. 24 COMMA 2 LETT. B e C DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI – APPROVAZIONE AVVISO

N°: 2194 del: 28/09/2026

Reg. Gen. N°: 2105 del: 13/10/2026

COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n. 9 del 01/02/2024 è stato conferito al Dott. Quirino Volpe l'incarico di Dirigente del Dipartimento II Entrate con decorrenza 01/02/2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 23/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.n.267/2000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27/03/2025 con oggetto: "Modifiche della Macrostruttura dell'ente e delle linee funzionali è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e le linee Funzionali dei Dipartimenti/Servizi;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2026-2028;

Premesso altresì che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di Stabilità per il 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che: "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) (…….)*";

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

- l'art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca "*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

- la L. n. 147 del 27/12/2013, all'art. 1, nei commi da 654 a 660, prevede che il Comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/09/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Latina;

- la successiva la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2020, con cui è stato approvato il Regolamento relativo alla TARI, successivamente modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49/2020 del 22/09/2020, n. 46/2021 del 30/06/2021, n. 40/2022 del 24/05/2022, n.182/2023 del 27/04/2023 e n. 40/2024 del 27/06/2024;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 5/2025 del 25/02/2025 di Consiglio Comunale, con cui sono state definite le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2025 cioè 4 rate di cui tre in acconto e una a saldo;

- la Legge 296/2006, art.1 comma 169: "*In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'ultima Deliberazione di Consiglio Comunale con cui sono state approvate le tariffe TARI, cioè la n.39/2024 del 27/06/2024 relative all'anno 2024 per il pagamento della TARI;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 27/12/2024, ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027" e relativi allegati di approvazione con cui, per le agevolazioni di cui all'art. 24 comma 2, lett. a), b) e c), è stata appositamente stanziata nel bilancio dell'Ente, la somma complessiva di € 100.000,00 a carico della fiscalità generale, finanziata dalle entrate proprie dell'Ente non aventi specifica destinazione, con stanziamento sul cap. 1232/4, denominato: "Esenzioni non a carico del PEF";

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 20/11/2025 nella quale veniva demandato, tra l'altro al Dirigente del Dipartimento II Entrate, l'adozione degli atti gestionali per l'espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto all'agevolazione TARI 2025, la predisposizione degli avvisi e dei modelli, nonché l'atto di impegno e la liquidazione della relativa spesa;

- la Determinazione di impegno n. 3121/2025 del 01/12/2025 avente ad oggetto "Agelazioni Tariffarie 2025 – Impegno di spesa" con la quale è stato assunto l'impegno n. 6689 di € 20.000

(euro ventimila) sul capitolo 1232/4 “Esenzioni non a carico del PEF” destinati agli enti del terzo settore ed enti religiosi;

Visti:

- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 24, del vigente Regolamento TARI ad oggetto: “*Altre agevolazioni della tassa rifiuti”* che al comma 2 prevede che *“Il Comune di Latina, nell’ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:*
 - *a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;*
 - *b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;*
 - *c) enti religiosi aventi personalità giuridica in ordine all’utilizzo di locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività sempre comunque prestate a titolo gratuito.”*

Visto l’art. 24, comma 3 del vigente Regolamento TARI ove si dispone che “*I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto della Giunta Comunale*” e che “*Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti uffici comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro la data fissata annualmente dalla Giunta Comunale*”*;*

Dato atto che per gli aventi diritto il Comune di Latina prevede il riconoscimento di un’agevolazione tariffaria fino al limite massimo dell’intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%) in favore dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 24 sub b), **ossia delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale**, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 24 sub c), ossia gli **enti religiosi**, in possesso dei requisiti previsti dall’art 24 comma 2 lett. b) e c) del vigente Regolamento TARI;

Sono previste due categorie di beneficiari di seguito riportate:

A. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
B. gli enti religiosi;

Per le **organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** è necessario che siano presenti i requisiti sotto elencati:

1. aver acquisito la personalità giuridica;
2. svolgere attività a titolo gratuito all’interno dei locali od aree scoperte;
3. essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
4. svolgere la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;

Per gli **enti religiosi** è necessario che siano presenti i requisiti sotto elencati:

1. aver acquisito la personalità giuridica;
2. svolgere attività a titolo gratuito all'interno dei locali od aree scoperte;
3. svolgere la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;

Precisato che:

- ai fini del riconoscimento dell'Agevolazione TARI 2025 per gli enti del terzo settore e gli enti religiosi è necessario presentare un'istanza che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità;
- la presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l'agevolazione che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute.
- la domanda per il riconoscimento dell'agevolazione TARI per l'anno 2025 deve essere presentata del legale rappresentante o da un suo delegato (munito di delega), a pena di inammissibilità, in formato elettronico mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune di Latina raggiungibile dal sito istituzionale www.comune.latina.it, ovvero al seguente link: https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=27 a decorrere dal giorno **15 ottobre 2026 entro e non oltre il 16 Novembre 2026.**
- l'accesso alla piattaforma è possibile solo tramite SPID o CIE (Carta Identità Elettronica);
- la domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di un intermediario, dotato delle suddette credenziali di accesso, munito di apposita delega da allegare;
- il Comune di Latina procederà all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità fino al raggiungimento del budget pari a € 20.000,00 (euro ventimila);
- qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande di concessione dell'agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste;

Considerato che, in esecuzione dell'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 314 del 20/11/2025 sono stati predisposti:

1. l'Avviso Pubblico, che si allega (Allegato 1), nel quale sono specificati i requisiti e la modalità di presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione TARI 2025;
2. e il seguente link: https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=27 per l'inserimento della domanda telematica di esenzione, attraverso cui compilare e sottoscrivere la stessa on line, tramite l'accesso con SPID/CIE da una persona iscritta all'utenza TARI e/o un suo delegato;

Tanto premesso

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di dare esecuzione a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 314 del 20/11/2025, che ha previsto limitatamente all'esercizio 2025, il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui all'art 24 comma 2 lett. b) e c) del regolamento TARI in favore delle ***le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed enti religiosi aventi personalità giuridica,*** consistente nella decurtazione, fino al limite massimo dell'intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%), che risultino in possesso delle condizioni di cui all'art. 24 comma 2 lett.b) e c) del vigente Regolamento Tari, di seguito integralmente riportato: "*Il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:*
 - *a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;*
 - *b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;*
 - *c) enti religiosi aventi personalità giuridica in ordine all'utilizzo di locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività sempre comunque prestate a titolo gratuito."*
- Di approvare e pubblicare l'Avviso Pubblico avente ad oggetto "**Agevolazioni TARI 2025 – Enti Terzo Settore e Enti Religiosi con personalità giuridica art.24 comma 2 lett. B e C del vigente Regolamento TARI**" - **Allegato 1** – che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui si rinvia integralmente per tutto quanto in esso contenuto;
- Di approvare e pubblicare il link https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=27 di accesso al portale informatico per l'inserimento della domanda telematica, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed è reso disponibile sul sito ufficiale dell'Ente, affinché i cittadini interessati possano presentare istanza on line, direttamente o a mezzo di un delegato, tramite l'utilizzo dello SPID o della CIE, come previsto dalla normativa vigente, con la precisazione che non potranno essere prese in considerazione le domande inoltrate con qualsiasi altro mezzo;
- Di precisare che le domande dovranno essere inviate, con le modalità sopraindicate, a decorrere dal giorno **15 ottobre 2026 entro e non oltre il 16 novembre 2026.**
- Di stabilire che l'**Avviso Pubblico (Allegato 1)** e il link di accesso al portale informatico per l'inserimento della domanda telematica, siano pubblicati sulla sezione Bandi e Avvisi on line e nella sezione dedicata alle News del sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la massima diffusione;
- Di stabilire altresì che il Dipartimento II Entrate - Servizio TARI procederà all'erogazione dell'agevolazione solo alla fine della fase all'istruttoria di tutte le domande pervenute per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste, redigendo apposita graduatoria.
- Di dare atto che con **Determinazione di impegno n. 3121 del 20/11/2025** avente ad oggetto "**Agevolazioni Tariffarie 2025 – Impegno di spesa**" è stato assunto l'impegno n. 6689 di € 20.000 (euro ventimila) sul capitolo 1232/4 "Esenzioni non a carico del PEF" destinati agli enti del terzo settore ed enti religiosi, stanziati per l'annualità 2025 nel bilancio di previsione 2025-2027 assunti per giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27/12/2024;
- Di precisare che qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande di concessione dell'agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste;
- Di stabilire che l'elenco dei beneficiari dell'agevolazione e delle istanze rigettate (graduatorie) sarà pubblicizzato a mezzo avviso sul portale istituzionale del Comune di Latina e sull'albo pretorio on line dell'Ente, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, la pubblicazione equivale a

comunicazione. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare istanza di riesame al Dipartimento II Entrate – Servizio TARI, in assenza di richieste di riesame la graduatoria sarà dichiarata definitiva allo scadere dei termini previsti per il ricorso;

- Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Dipartimento I - Finanze e Partecipate per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio

Responsabile di procedimento: Volpe Quirino

Il Dirigente Responsabile

Volpe Dr. Quirino

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LATINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
……
……
……

rilascia:
Parere Favorevole
per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

vedasi allegato/i contabile/i

Latina, 13/10/2026

Il Ragioniere Capo

Vicaro Dott. Diego

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.